

E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA FARMACISTI

Roma, 8 giugno 2020

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Cod. Fisc. 80039550589

PRESIDENZA

ENPAF



ENPAFU00286722020

Del : 08/06/2020 - 11:21

Via email

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
dei Farmacisti

Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
E.N.P.A.F.

LORO SEDI

Oggetto: Decreto interministeriale 29 maggio 2020 - Indennità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – erogazione mese di aprile 2020.

L'art. 78 del Decreto Legge n. 34/2020 "decreto rilancio" ha previsto l'erogazione, anche per i mesi di aprile e maggio, dell'indennità per COVID-19 a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati e privatizzati, dunque anche a favore dei farmacisti. Il decreto interministeriale 29 maggio 2020 ha dettato le disposizioni di attuazione dell'iniziativa relativamente all'indennità, pari all'importo di 600 euro, per il mese di aprile.

Per questa fase di liquidazione dell'indennità, **l'Enpaf ha optato per la modalità telematica di presentazione dell'istanza**, che dovrà avvenire attraverso il portale ad accesso riservato "Enpaf online" attivo sul sito internet dell'Ente. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del giorno 8 giugno e non oltre le ore 24.00 del giorno 8 luglio 2020. I farmacisti che ancora non fossero registrati ad "Enpaf online", se dotati di indirizzo di posta elettronica certificata, potranno farlo rapidamente acquisendo la password di accesso; chi, invece, fosse sfornito di PEC, dovrà necessariamente dotarsene per presentare la domanda di indennità.

Si precisa che il possesso di una PEC è un obbligo imposto dalla legge a tutti i professionisti iscritti.

Pertanto, non verranno prese in considerazione domande di indennità presentate con modalità diverse rispetto a quella prevista attraverso il portale "Enpaf online".

L'indennità per il mese di aprile verrà **erogata automaticamente** agli stessi soggetti che hanno già percepito l'indennità per il mese di marzo. Gli iscritti che, pur avendone diritto, non hanno percepito l'indennità per il mese di marzo a causa **dell'esaurimento dello stanziamento**, la riceveranno automaticamente, oltre che **per il mese di marzo, anche per quello di aprile**. Tutti questi soggetti, dunque, **non devono presentare alcuna domanda**. Il pagamento verrà

21

effettuato sulle coordinate bancarie indicate in occasione della domanda presentata per il mese di marzo.

Tutti gli altri iscritti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno invece inoltrare domanda che, ove regolare e completa, verrà acquisita dal sistema informatico secondo l'ordine cronologico di presentazione; infatti, anche per il mese di aprile, la liquidazione dell'indennità avverrà nell'ambito del fondo statale previsto e nei limiti dello stanziamento riconosciuto a favore degli iscritti all'Enpaf.

È bene ricordare che l'Ente anticipa il pagamento per conto dello Stato che, successivamente, provvederà al rimborso degli importi corrisposti agli iscritti.

La collettività beneficiaria del reddito di ultima istanza è quella degli iscritti professionisti lavoratori autonomi. Possono presentare la domanda di indennità anche i farmacisti lavoratori autonomi, che si sono iscritti per la prima volta nell'anno 2019 e, per l'anno 2020, entro il 23 febbraio u.s..

È invece escluso dalla indennità il farmacista, lavoratore autonomo:

- a. **titolare di una pensione diretta**, anche in regime di **cumulo o totalizzazione** (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata o di invalidità);
- b. titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- c. che ha percepito o percepisce una delle misure a sostegno del reddito connesse all'emergenza COVID-19 o il reddito di cittadinanza;
- d. che ha presentato domanda per l'indennità COVID-19 ad altro Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria;
- e. che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria;
- f. che non eserciti l'attività professionale.

A differenza del mese di marzo, possono presentare domanda anche i farmacisti lavoratori autonomi titolari di pensione indiretta o di reversibilità Enpaf, o titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Si rammenta che la domanda per il reddito di ultima istanza presuppone determinati limiti reddituali e che l'attività professionale abbia subito limitazioni nel periodo di emergenza epidemiologica; tali circostanze dovranno essere autocertificate dal richiedente, ai sensi del Dpr n. 445/2000. Le predette autocertificazioni saranno soggette a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.

Informazioni dettagliate potranno essere acquisite attraverso un documento riepilogativo pubblicato sulla home page del sito internet dell'Enpaf. Come di consueto, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione degli iscritti e potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica info@enpaf.it.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Emilio Croce)

